



NOTAIO
Antonio Saltino

Allegato "C" Repertorio n. 5436 Raccolta n. 4052

REGOLAMENTO

dell'Associazione non riconosciuta

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEM"

in sigla "MEM C.E.R."

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- l'attività, l'organizzazione e le fonti di finanziamento

della Associazione;

- i rapporti tra Associati ed Associazione;

- i rapporti tra gli Associati nell'ambito dell'attività

della Associazione;

- il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione.

1.2 Con il Regolamento, inoltre, si vuol garantire

l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il

raggiungimento delle finalità statutarie.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti

sia per gli Associati interessati alla condivisione

dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti

di produzione nella disponibilità e/o sotto il controllo

dalla Associazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

199/2021, che per gli Organi sociale della Associazione.

2.2 Eventuali modifiche al presente Regolamento, sempre nel

rispetto dello Statuto, potranno essere proposte ed

	approvate dal Consiglio Direttivo, ed avranno efficacia	
	contestualmente alla approvazione delle stesse.	
	3. FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE	
	3.1 L'Associazione è un modello di aggregazione sinergica	
	delle attività, competenze, esperienze e qualificazioni	
	professionali degli Associati.	
	3.2 L'Associazione promuove tutte le iniziative servizi e	
	prodotti che costituiscono la risposta della Comunità	
	energetica ai vari bisogni rilevati sul territorio	
	ispirandosi ai principi della condivisione e della	
	solidarietà a cui richiama tutti coloro che a vario titolo	
	operano al suo interno.	
	3.3 Lo scopo (finalità) della Associazione sono stabiliti	
	nell'Atto Costitutivo della medesima, e specificamente	
	all'art. 3, il cui perseguimento avviene con l'esercizio di	
	attività principali e strumentali, così come analiticamente	
	esposte all'articolo 3 dello Statuto.	
	4. ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
	4.1 Possono far parte della Associazione, anche ai sensi	
	dell'art. 31 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.:	
	- persone fisiche,	
	- piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione	
	alla comunità di energia rinnovabile non costituisca	
	l'attività commerciale e industriale principale;	
	- associazioni con personalità giuridica di diritto privato;	

	- enti territoriali o autorità locali comprese le	
	amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione	
	ali enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione	
	ambientale nonché le amministrazioni locali contenute	
	nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato	
	dall'ISTAT.	
	Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni	
	comprese nel territorio in cui opera l'Associazione, possono	
	altresì aderire alla Associazione dotando la stessa di	
	titolo di disponibilità (a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, comodato d'uso, locazione, diritto di superficie,	
	diritto d'uso) di aree idonee alla realizzazione di impianti	
	di produzione di energia da fonti rinnovabili.	
	4.2 Resta inteso che ogni richiedente adesione alla	
	Associazione dovrà essere un soggetto di diritto dotato di	
	autonomo POD di cui dovrà fornire indicazione precisa del	
	relativo codice.	
	4.3 La presentazione della domanda di ammissione alla	
	Associazione non dà luogo ad alcun diritto pretesa e/o	
	semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente.	
	4.4 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:	
	- nel caso di persone giuridiche, copia della delibera	
	dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e	
	dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella	
	Associazione;	

	- copia dello Statuto e del Regolamento vigente	
	dell'Associazione debitamente firmati (nel caso di persona	
	giuridica, dal rappresentante legale) per accettazione ed	
	adesione;	
	- nel caso di richiedenti qualificati come "prosumer" o	
	"producer") copia dell'accordo per il conferimento degli	
	impianti di produzione nella disponibilità e sotto il	
	controllo della Associazione conforme ai contenuti minimi	
	stabiliti dal GSE (ed in generale dalla normativa di	
	riferimento vigente);	
	- per i richiedenti qualificati come "consumatori", copia	
	del mandato per la valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa conforme ai contenuti	
	minimi stabiliti dal GSE;	
	- modello di autodichiarazione del possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 4.1 del presente Regolamento, corredata di	
	copia di documento di identità in corso di validità (per le	
	persone fisiche) e di visura CCIAA o documento equipollente	
	(per le persone giuridiche) con copia di documento di	
	identità in corso di validità del legale rappresentante.	
	4.5 Ricevuta la domanda di ammissione, il Consiglio	
	Direttivo potrà richiedere al richiedente chiarimenti e/o	
	integrazione della documentazione non presentata, la cui non	
	presentazione entro il termine di dieci (10) giorni potrà	
	determinare il mancato accoglimento della domanda di	

ammissione.

4.6 La domanda di ammissione potrà in ogni caso essere presentata anche mediante portale on-line che potrà essere creato dalla Associazione.

4.7 In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo redige anche una breve relazione contenente gli elementi e le ragioni che inducono a considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Associazione.

4.8 Stante la necessità di bilanciamento tra produzione e autoconsumo all'interno della Comune Energetica Rinnovabile (CER), ovvero della Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di sospendere l'ammissione di aspiranti associati che potrebbero, in virtù del loro profilo di produzione e/o consumo, scompensare il bilanciamento della CER: in tale fattispecie, il Consiglio Direttivo darà immediata notizia all'aspirante associato, al quale lo stesso Consiglio Direttivo potrà comunicare la possibilità di aderire alla CER ove il bilanciamento lo consenta. Resta inteso che la procedura di sospensione delle ammissioni non può prorogarsi oltre quindici (15) mesi.

5. CRITERI PER LA PERMANENZA

5.1 Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento, e delle decisioni assunte dagli Organi della Associazione è elemento imprescindibile per la permanenza di ciascun Associato nella "MEM C.E.R.".

5.2 In merito alla perdita della qualifica di associato, si rinvia a quanto disciplinato all'articolo 8 dello Statuto.

6. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA ASSOCIAZIONE

6.1 La Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati (anche su dedicata piattaforma) contenente le informazioni relative agli Associati, avente lo scopo di verificare:

- la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla "MEM C.E.R.", quale Comunità Energetica Rinnovabile;

- il rispetto da parte degli Associati sia degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile, sia degli adempimenti previsti nel presente Regolamento ed in generale nello Statuto vigente previsti dal presente Regolamento;

- elementi utili per valutare eventuali attività da acquisire, nel rispetto dello Statuto vigente, e con lo scopo di soddisfare al meglio le necessità degli Associati.

6.2 I dati e le informazioni alimentanti la banca dati (o la piattaforma) sono direttamente fornite dagli Associati, i quali, ai sensi del presente Regolamento, ne assumono ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto

	dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti, avendo	
	altresì l'obbligo di comunicare all'Associazione	
	tempestivamente le variazioni relative ai dati già forniti	
	nonché le altre notizie che gli Organi della Associazione	
	riterranno opportuno ricevere per l'interazione e	
	l'aggiornamento dei dati.	
	6.3 Per ciascuno degli Associati sono richieste le seguenti	
	informazioni (dati) minimi:	
	- per le persone giuridiche: denominazione sociale, forma	
	giuridica, sede legale e unità locali secondarie, titolo di	
	disponibilità di un impianto di produzione di energia	
	elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia ultimo	
	bilancio approvato, attestazione titolarità di uno o più	
	punti di Prelievo di energia elettrica (POD) sottesi	
	all'area di interesse della Associazione;	
	- per le persone fisiche: dati personali titolarità,	
	attestazione titolarità di uno o più punti di Prelievo di	
	energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della	
	Associazione.	
	Inoltre gli Organi della Associazione potranno richiedere,	
	per ogni Associato, copia delle loro bollette complete e/o	
	l'indicazione preventiva su base annua della capacità	
	energetica che l'Associato si impegna ad apportare a	
	disposizione della Associazione.	
	7. RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E ASSOCIATI	

	7.1 La Associazione promuove, tutela e regola attraverso i	
	suoi Organi i rapporti fra i gli Associati, la cui	
	partecipazione attiva è condizione essenziale per garantire	
	la stretta connessione fra bisogni e proposte degli	
	Associati ed attività della Associazione.	
	7.2 La Associazione e gli Associati considerano la	
	trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali	
	base indispensabile per l'affermazione del principio di	
	solidarietà sociale che fanno proprio.	
	8. VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	
	IMMESSA IN RETE E DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA	
	8.1 La Associazione ha per oggetto principale, anche se non	
	esclusivo, l'assunzione in nome proprio, e per conto e	
	nell'interesse degli Associati, della valorizzazione e	
	incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta	
	dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il	
	controllo della Associazione stessa, ai sensi dell'art. 31	
	del D.Lgs. n. 199/2021, promuovendo altresì l'installazione	
	di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.	
	8.2 Gli Associati, contestualmente alla richiesta di	
	adesione alla Associazione:	
	- conferiscono mandato esclusivo alla Associazione per la	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa virtualmente, ai sensi del	
	D.Lgs. n. 199/2021 e della normativa nel tempo di	

	riferimento;	
	- conferiscono mandato esclusivo alla Associazione per la	
	vendita dell'energia elettrica immessa in rete afferente ad	
	eventuali impianti di proprietà della "MEM C.E.R.",	
	rimanendo invece nella esclusiva disponibilità di "producer"	
	produttori membri della CER, e produttori terzi, i diritti	
	relativi alla vendita dell'energia prodotta dagli impianti	
	di loro proprietà.	
	8.3 La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi	
	compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti,	
	sarà tenuta esclusivamente dalla Associazione: in tal senso	
	ogni Associato, si obbliga a non porre in essere	
	comportamenti che possano in qualsivoglia maniera	
	compromettere, anche solo potenzialmente, i rapporti con tra	
	Associazione e GSE, ed altresì a collaborare con ali Organi	
	della Associazione per perseguire il miglior risultato nel	
	rapporto GSE - "MEM C.E.R."	
	8.4 Compete esclusivamente alla Associazione e per essa ai	
	suoi Organi di gestione, ogni decisione relativa alla tutela	
	giudiziale e/o stragiudiziale dei diritti nascenti da	
	rapporti contrattuali con il GSE, anche se ali stessi	
	contemplano diritti, anche parziali, degli Associati.	
	9. CONFIGURAZIONI ATTIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL	
	SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO	
	9.1 L'Associazione svilupperà le azioni correlate al	

perseguimento dello scopo associativo, di cui allo Statuto vigente, operando sul territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, così come determinato dal Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà di ulteriori estensioni del citato Elenco.

9.2 Le aree sottese alle cabine primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

10. DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI

10.1 La distribuzione dei benefici derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Associato.

10.2 Il Corrispettivo di Valorizzazione così come definito dalla normativa di riferimento, è destinato alla Associazione, a copertura dei costi di gestione della stessa.

10.3 La distribuzione dei benefici della Tariffa Premio relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto e nel rispetto della normativa di riferimento

	cui si ispira lo stesso Statuto. Nello specifico:	
	- la quota stabilita per l'ammontare delle spese fisse	
	gestionali e manutentive della Associazione è pari al dieci	
	per cento (10%) dei benefici ricevuti;	
	- la quota parte pari al cinquantacinque per cento (55%)	
	sarà devoluta agli Associati produttori, ovvero agli	
	Associati che dotano l'Associazione della disponibilità e	
	controllo di impianto/i di produzione di energia	
	rinnovabile;	
	- la quota pari al trentacinque per cento (35%), al netto di	
	eventuali ulteriori oneri di gestione della Associazione,	
	sarà devoluta agli Associati consumatori e "prosumer",	
	proporzionalmente all'energia che concorre alla	
	determinazione dell'autoconsumo della Comunità	
	prodotta/impressa e consumata su base oraria da ciascun POD e	
	ciò mantenendo il criterio proporzionale stabilito dagli	
	Enti competente dei servizi di misura e valorizzazione della	
	Tariffa Premio, anche nel caso in cui l'energia prelevata	
	dagli Associati "consumatori" superasse quella impressa dagli	
	Associati "produttori/prosumers/produttori terzi".	
	Ai sensi del Decreto MASE 23 gennaio 2024 art. 3 comma 2	
	lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio	
	eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione	
	del valore soglia di quota energia condivisa espresso in	
	percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto, sia	

	destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o	
	utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui	
	territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.	
	10.4 I criteri di ripartizione che precedono, fermo restando	
	il rispetto delle disposizioni della normativa di	
	riferimento, possono essere modificati dal Consiglio	
	Direttivo anche in relazione alle iniziative programmatiche	
	che l'Associazione, in linea con ali scopi definiti dallo	
	Statuto, intende attuare.	
	10.5 Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti	
	differenti saranno valorizzati in base all'ordine di	
	ingresso nella Associazione.	
	10.6 Gli Associati non potranno pretendere nulla di diverso	
	dalla distribuzione effettuata dalla Associazione.	
	11. FINALITA' SOCIALI	
	11.1 Il Consiglio Direttivo potrà istituire un "Fondo di	
	contrasto alla povertà energetica" con lo scopo di fornire	
	un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori	
	della "MEM C.E.R." in condizioni di particolare fragilità o	
	di ristrettezza economica (Associati in Fascia Protetta).	
	11.2 L'elenco degli Associati in Fascia Protetta è redatto	
	su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione Comunale	
	del territorio ove è ubicato il POD degli Associati in	
	fattispecie.	
	11.3 Anche in questo caso, la ripartizione delle somme del	

	"Fondo di contrasto alla povertà energetica" avverrà	
	proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD	
	rientrante in questa categoria.	
	11.4 Il "Fondo di contrasto alla povertà energetica" potrà	
	essere alimentato da:	
	- quota di benefici economici rigirati dalle eccedenze della	
	Associazione;	
	- donazioni spontanee;	
	- finanziamenti pubblici o privati;	
	- devoluzione da parte di altri Associati dei benefici	
	economici loro spettanti.	
	11.5 Il Consiglio Direttivo della Associazione potrà anche	
	valutare la destinazione degli ulteriori benefici economici	
	della "MEM C.E.R." per investimenti in fonti rinnovabili a	
	favore degli Associati stessi, secondo le modalità che	
	riterranno più opportune ed in ogni caso nel rispetto dei	
	principi stabiliti nello Statuto, con particolare	
	riferimento all'obiettivo di contrastare la povertà	
	energetica, purché in linea con la normativa di riferimento.	
	F.to: GIUSEPPE ANDREA DE GENNARO - ALEXANDER PASQUALE	
	TEDESCHI - NICOLA DENTAMARO - ANTONIO SALTINO NOTAIO (vi è	
	l'impronta del sigillo).	